

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PROCEDURA APERTA TRAMITE ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURE IN REGIME RESIDENZIALE DI MINORI E MADRI E/O PADRI CON FIGLI MINORI E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Lotto 1)</b> | <b>comunità familiare e comunità casa-famiglia multiutenza CIG 9923517948</b> |
| <b>Lotto 2)</b> | <b>comunità educative residenziali CIG 9923551558</b>                         |
| <b>Lotto 3)</b> | <b>comunità per gestanti e madri con bambino CIG 9923582EEA</b>               |
| <b>Lotto 4)</b> | <b>strutture per l’autonomia – gruppo appartamento CIG 9923638D21</b>         |
| <b>Lotto 5)</b> | <b>comunità educativa integrata residenziale CIG 992366536C</b>               |

**PERIODO PRESUNTO DAL 01/10/2023 al 30/09/2025 CON POSSIBILITA’ DI  
EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO ULTERIORI 12 MESI E PROROGA TECNICA DI  
SEI MESI.**

## Sommario

Quadro normativo di riferimento .....	4
ART. 1 – Ente Appaltante.....	5
ART. 2 – Oggetto dell’appalto.....	5
ART. 3 – Descrizione del servizio .....	6
ART. 4 – Prestazioni richieste .....	7
ART. 5 – Adulti accoglienti e personale .....	10
ART. 6 – Corrispettivo a base di gara .....	11
ART. 7 – Modalità di scelta delle strutture .....	12
ART. 8 – Tipologie di struttura e relative specifiche .....	14
ART. 9 - Luogo di esecuzione dell’appalto.....	23
ART. 10 – Gestione del servizio e obblighi contrattuali.....	23
ART. 11 - Durata dell’appalto.....	26
ART. 12 - Opzione rinnovo e/o proroga tecnica .....	26
ART. 13 - Responsabilità dell’Aggiudicatario .....	26
ART. 14 - Obblighi dell’Aggiudicatario .....	26
ART. 15 – Personale e Tutela dei lavoratori, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs. 81/08.....	27
ART. 16 - Scioperi – Continuità del servizio .....	31
ART. 17 - Corrispettivo e revisione dei prezzi .....	31
ART. 18- Ritenuta a garanzia.....	31
ART. 19 - Pagamenti e Fatturazione .....	32
ART. 20 - Obblighi di tracciabilità.....	32
ART. 21 - Cauzione definitiva.....	32
ART. 22 - Danni a persone o cose – Polizza assicurativa.....	32
ART. 23 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto.....	33
ART. 24 - Penali.....	33
ART. 25 - Recesso.....	34
ART. 26 - Attestazione di regolare esecuzione .....	34
ART. 27 - Riservatezza.....	34
ART. 28 - Sicurezza.....	35
ART. 29 - Sub-appalto .....	36
ART. 30 – Pantouflage.....	36
ART. 31 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	36
ART. 32 - Spese contrattuali .....	36
ART. 33 - Controversie e Foro competente .....	36
ART. 34 - Normativa applicabile .....	37
Allegato A .....	1
1. Premesse.....	1
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente ASP .....	1
3. Le misure di sicurezza .....	2
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default .....	2
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione .....	3
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali.....	3
7. Trattamento dei dati personali fuori dall’area economica europea .....	3
8. Cancellazione dei dati personali .....	3
9. Audit .....	3

10.	Indagini dell’Autorità e reclami .....	4
11.	Violazione dei dati personali e obblighi di notifica .....	4
12.	Responsabilità e manleve .....	4
	GLOSSARIO.....	5
	Appendice “Security” .....	5

## Quadro normativo di riferimento

---

La realizzazione delle azioni oggetto della presente procedura avviene nel rispetto della disciplina di settore, tenendo cioè conto delle normative nazionali e regionali specifiche e in particolare:

- Legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", con particolare riferimento alla promozione dei diritti, della qualità della vita e dello sviluppo psico-fisico dei minori, alla realizzazione individuale ed alla socializzazione dei bambini e degli adolescenti, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva, affidataria;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» articoli n. 1 e seguenti nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile". Tali dettami normativi sanciscono il diritto del minore ad essere allevato ed accudito nell'ambito della propria famiglia e l'opportunità che siano mantenuti rapporti con la stessa famiglia d'origine, qualora il minore debba essere collocato in altra famiglia o struttura socio-educativa. Assegnano, inoltre, al servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze e su disposizione del giudice, ovvero secondo le necessità del caso, il compito di agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali di altre strutture e servizi;
- D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet";
- Legge delega 206 novembre 2021, n. 206 "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata";
- Delibera di Giunta 1 marzo 2000 n. 564 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. n. 34/98";
- Atto n. 1402 del 28 febbraio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Adozione da parte della Conferenza Stato – Regioni dei criteri relativi agli standard minimi delle comunità di tipo familiare per i minori privi di ambiente familiare idoneo".
- Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";
- Deliberazione di Giunta 19 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e successive deroghe temporanee (DGR n° 1490 del'11 settembre 2014);
- Deliberazione di Giunta 13 maggio 2013, n. 590 "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza";

- Deliberazione di Giunta 18 novembre 2013, n. 1677 “Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso”;
- Deliberazione di Giunta 14 luglio 2014, n. 1102 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”;
- Deliberazione di Giunta 11 settembre 2014, N. 1490 “Deroghe temporanee, in relazione al flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati”.

#### ART. 1 – Ente Appaltante

ASP – Centro Servizi alla Persona (denominata nella documentazione di gara anche “ASP” o “Stazione Appaltante”), Via Ripagrande 5, Cap. 44121 Ferrara, Tel. 0532 799.511 Fax 0532 765.501, e-mail: [info@aspfe.it](mailto:info@aspfe.it)  
PEC: [pec.info@pecaspfe.it](mailto:pec.info@pecaspfe.it).

#### ART. 2 – Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento, mediante accordo quadro, di servizi di accoglienza di minori e madri/nuclei con figli minori e di sostegno alle responsabilità genitoriali, conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. 1904/2011 s.m.i. (di seguito anche DGR).

Essa ha valenza per l'abito sovra distrettuale e, più specificamente, per gli Enti convenzionati con ASP del Distretto Centro-Nord, del Distretto Sud-Est e del Distretto Ovest.

Sono quindi, più specificamente, destinatari del servizio:

- MINORI
- GESTANTI O MADRI ANCHE MINORENNI
- GIOVANI ADULTI NEOMAGGIORENNI

residenti o temporaneamente presenti nel Distretto Centro Nord, o nei territori distrettuali di Enti convenzionati con ASP, per i quali è necessario un inserimento nelle strutture di seguito previste, in pronta accoglienza e/o protezione.

I servizi ricompresi nella procedura in oggetto sono distinti nei seguenti lotti:

- Lotto 1) comunità familiare e comunità casa-famiglia multiutenza
- Lotto 2) comunità educative residenziali
- Lotto 3) comunità per gestanti e madri con bambino
- Lotto 4) Strutture per l'autonomia – gruppo appartamento
- Lotto 5) comunità educativa integrata residenziale

La normativa generale di riferimento, come anzidetto, è la D.G.R. 1904/2011 s.m.i. e i servizi suddivisi nei lotti anzidetti devono essere resi conformemente ai parametri di riferimento da essa prefissati. In particolare, si precisa che le tipologie di utenza destinatarie dei servizi si distinguono in relazione alle seguenti variabili:

- Sesso: maschile/ femminile
- Fasce di età:
  - 0-6 anni
  - 6-12 anni
  - 12-15 anni
  - 15-17 anni
  - 17-21 anni
  - Gestanti o madri anche minorenni con figli



- Padri con figli o interi nuclei familiari

I lotti previsti coincidono con le seguenti tipologie di strutture, previste dalla DGR e cui si rimanda per gli specifici dettagli prestazionali non esplicitati nei paragrafi che seguono:

- Strutture di tipo familiare:
  - Comunità familiare
  - Comunità casa-famiglia multiutenza (di seguito anche solo comunità casa-famiglia; specifica del lotto relativo al servizio che precede)
- Strutture educative:
  - Comunità educativa residenziale
  - Comunità educativo-integrata
- Strutture per l'autonomia:
  - Gruppo appartamento
- Strutture per gestanti e per madre/padre con bambino:
  - Comunità per gestanti e madri con bambino

L'esperimento della procedura di gara porterà, a seguito della valutazione effettuata circa il possesso dei requisiti di carattere generale e specifico, all'approvazione di una graduatoria per ogni lotto prestazionale messo a bando, cui ASP ed ogni Ente convenzionato potranno attingere per l'affidamento del servizio di cui necessitano, nel rispetto dei criteri fissati dal presente capitolato.

A seguito dell'approvazione della suddetta graduatoria, ASP procederà a sottoscrivere con gli Operatori Economici idonei apposito accordo quadro/ convenzione, che disciplinerà i rapporti economici e giuridici tra ASP/Distretti e soggetti aggiudicatari.

L'attività ha carattere continuativo.

Si precisa che gli importi sono comprensivi di tutti gli oneri, spese, utenze e prestazioni occorrenti per garantire un puntuale ed ineccepibile servizio, salvo quanto precisato dei singoli lotti in merito alle eventuali prestazioni aggiuntive richieste.

### ART. 3 – Descrizione del servizio

---

La procedura in oggetto ha la finalità di realizzare un accordo quadro per l'affidamento dei servizi anzidetti. Alle graduatorie che saranno approvate ad esito della procedura stessa per ogni lotto prestazionale, potranno attingere ASP e ogni ente convenzionato, nel rispetto dei criteri di assegnazione ivi individuati.

L'importo posto a base di gara per ogni lotto tiene quindi conto degli affidamenti effettuati, per le varie tipologie di servizio, da parte degli Enti convenzionati nel triennio che precede, tenendo altresì in considerazione la particolarità del periodo storico, in cui l'attività del servizio sociale è stata ampiamente influenzata dalla Pandemia da Covid-19 sin dal 2020 con inevitabili riscontri anche negli anni successivi.

Il preminente obiettivo della comunità residenziale – qui da intendersi nel senso generale del termine, per cui sono ricomprese anche le strutture di tipo familiare individuate dalla DGR - è quello di garantire ai minori un ambiente idoneo alla loro crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse e per i quali non sia possibile un idoneo affidamento familiare. L'accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario. Le attività oggetto di gara si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali assicurate da ASP sotto la cui vigilanza si svolgono.

La comunità residenziale ha inoltre i seguenti obiettivi:

- Incrementare l'efficacia degli interventi nelle comunità per incidere rapidamente sul disagio del minore, concordare con i servizi la possibilità/opportunità di effettuare interventi di sostegno nei confronti dei genitori o di contrasto a loro interventi od altro;
- Assicurare una connotazione di tipo familiare alle relazioni educative e all'ambiente;

- Contenere la ricettività massima delle strutture per consentire un rapporto personalizzato e l'instaurarsi di un clima familiare;
- Assicurare la pronta accoglienza sia da strutture specifiche, sia da posti eventualmente riservati a questo scopo all'interno di altre tipologie di comunità. Se il minore accolto è straniero, la comunità gestisce, in accordo con i servizi territoriali di riferimento, l'accompagnamento nei procedimenti che lo riguardano e nell'accesso ai servizi (sanitari, scolastici), nonché il rispetto delle esigenze culturali e religiose;
- Collaborare con i servizi socio-sanitari nella cura del disagio del minore e nella cura dei legami con la famiglia d'origine, qualora possibile.

Il servizio di accompagnamento all'autonomia si caratterizza, rispetto ai servizi descritti, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- favorire un ambiente comunitario idoneo alla crescita personale e sociale delle persone inserite;
- favorire i processi di autonomia e implementare le capacità organizzative e di conciliazione dei tempi di vita/lavoro;
- incentivare le attività di socializzazione e di utilizzo delle reti sociali istituzionali e non, al fine di aumentare le capacità di integrazione sociale e le opportunità relazionali degli ospiti;
- progettare un percorso di autonomia con gli ospiti che analizzi gli eventuali motivi di ostacolo al reperimento di attività lavorative e opportunità abitative.

Inoltre, tutte le tipologie di comunità collaborano con i servizi territoriali:

- Nell'armonizzare il progetto educativo o educativo-integrato con il progetto quadro del servizio;
- Nel sostenere e tutelare il minore nei suoi rapporti con la famiglia d'origine;
- Nel realizzare, ove possibile, il suo reinserimento, o in subordine, nel sostenere l'inserimento in una famiglia adottiva/affidataria. Ove queste soluzioni non siano praticabili, la comunità concorrerà con il servizio minori di ASP alla realizzazione di un percorso del minore verso l'autonomia;
- Nel concorrere al monitoraggio dell'esperienza del minore.

L'apertura e la gestione delle strutture residenziali per minori, ivi comprese le casi comunità per gestanti e per madri con bambino e le residenze di transizione, indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione della struttura ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii. L'autorizzazione deve essere acquisita prima dell'inizio dell'attività.

Quanto alle forme di gestione dell'accoglienza non riconducibili alla DGR 1904/2011 ss.mm.ii. ed a quelle non previste nel presente capitolato, potranno essere affidati con separata procedura.

#### **ART. 4 – Prestazioni richieste**

La gestione delle strutture comporta lo svolgimento dei seguenti servizi:

##### **Servizi alberghieri in strutture**

- garanzia del posto letto nei servizi residenziali, assicurando a ciascun minore o nucleo la disponibilità di spazi personali da gestione in modo individuale;
- lavanderia, dovendo il gestore assicurare, mediante servizio interno alla struttura o ditta esterna, le necessarie prestazioni e garantire i necessari ricambi nel rispetto delle ordinarie norme di igiene;
- pulizia dei locali, mediante personale interno o esterno;
- preparazione e somministrazione di 5 pasti quotidiani, quindi a cura del gestore, salvo nelle comunità mamma-bambino, in cui deve essere precisato se la preparazione è a cura delle mamme accolte in autonomia<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il gestore deve specificare se dispone di una cucina interna o se utilizza pasti veicolati (monoporzione, multi-porzione...). Deve, inoltre, garantire la somministrazione dei pasti agli utenti del servizio utilizzando i locali esclusivamente per le attività di

Tali pasti devono essere preparati nel rispetto delle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio Pediatria di Comunità dell'Azienda USL competente per territorio o dal Pediatra di base del minore.

Il gestore è altresì tenuto a fornire, ove necessario in base all'età del minore, alimenti specifici per la prima infanzia (es. omogeneizzati, latte in formula ecc.).

È altresì richiesto il rispetto delle convinzioni religiose e culturali, secondo quanto risulta dal progetto individuale e, ove ne sussista la necessità in relazione alle specifiche esigenze dietetiche o su richiesta del medico, la somministrazione di pasti personalizzati, compresi alimenti speciali in caso di intolleranze alimentari<sup>2</sup>;

- tutte le attività rientranti nel servizio di tipo alberghiero;
- fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate.

### **Cura e sorveglianza dei minori**

Le attività previste sono le seguenti:

- sorveglianza sui minori 24 ore su 24 o per la durata dell'apertura della struttura (nel caso di fuga del minore o di grave criticità comportamentale dovranno essere gestite le comunicazioni ai servizi coinvolti, al Tutore, all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine);
- (per le strutture residenziali) assistenza gratuita ai minori in caso di ricovero ospedaliero, con modalità da concordarsi tra servizio e struttura, anche con l'eventuale coinvolgimento di genitori o altri parenti. Dal terzo giorno di ricovero, anche sulla base delle necessità di cura e delle caratteristiche del minore, potranno essere concordate modalità di rimborso delle eventuali spese;
- cura delle operazioni per l'igiene personale quotidiana e completa periodica;
- aiuto per l'assunzione dei pasti ed in tutte le attività relative alle autonomie personali tenendo conto dell'età del minore o di particolari condizioni di disabilità se previsto nel progetto individuale;
- accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni in cui si rendono necessarie misure di protezione anche durante il tragitto se previsto nel progetto individuale; per i più piccoli l'accompagnamento dovrà essere sempre garantito;
- aiuto nell'assunzione dei medicinali secondo le prescrizioni mediche ed eventualmente avvalendosi dell'assistenza infermieristica sostenendo i costi di eventuali cure ordinarie e ticket sanitari;
- medicazione di piccole ferite che non richiedano l'intervento medico;
- attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessari per tutelare la salute del minore nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- provvedere ad acquisire o reperire articoli per le necessità quotidiane (biancheria, vestiario, materiale ludico, materiale scolastico etc.).

### **Attività educative, ricreative e di socializzazione**

Di seguito sono elencate le attività richieste:

- sostegno educativo all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale anche attraverso la gestione del trasporto necessario per la frequenza;
- garantire la frequenza di strutture socio-educative e/o scuole;
- Per i minori disabili, laddove previsto nel progetto individuale, inserimento in un centro socio-riabilitativo o socio-occupazionale diurno o in attività lavorative;

---

porzionamento dei pasti. Il fornitore si assume la responsabilità circa l'idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli effettuati dal fornitore stesso e dai competenti uffici sanitari. La Ditta dovrà prevedere l'eventuale trasporto dei pasti dal centro di cottura alla sede dei centri utilizzando mezzi idonei alle normative vigenti. La Ditta dovrà predisporre apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia e trasmetterne copia entro dieci giorni dall'avvio del Servizio ad ASP.

<sup>2</sup> Per la particolare tipologia di utenza i piatti devono essere particolarmente curati, essere gradevoli e appetibili, proprio per garantire la corretta attenzione al rapporto psicologico con il cibo che presentano i disabili presenti nei Centri di cui si tratta. Le caratteristiche delle materie prime, le modalità di produzione e di somministrazione dei pasti dovranno osservare quanto disposto dalle normative vigenti in materia.



- Aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
- Attività di socializzazione, ricreative e sportive, compresi eventuali periodi di vacanza (senza spese aggiuntive);
- Adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e con la tutela del minore (ad esempio accompagnamento alle funzioni religiose, garanzia di momenti di preghiera, ecc.);
- Gestione degli incontri dei genitori con i figli in un'ottica riparativa della relazione genitoriale compromessa (anche in forma protetta o vigilata);
- supporto e collaborazione con i servizi istituzionali al fine di favorire il rientro del minore nella famiglia di origine;
- attività di sostegno e accompagnamento del minore nell'eventuale passaggio dall'accoglienza in struttura all'affido familiare/adozione;
- accompagnamento del minore nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della maggiore età;
- ogni altra attività strumentale al progetto.

#### **Farmaci e cure mediche**

- il gestore è tenuto a fornirsi dei medicinali necessari per le cure ordinarie degli ospiti e a sostenere i costi di eventuali ticket sanitari;
- è tenuto all'acquisto dei farmaci prescritti dal medico di base per cure ordinarie di comune ricorrenza (es. per influenza ecc.);
- nei casi in cui il minore necessiti di cure straordinarie e onerose non previste dal Servizio Sanitario Nazionale comprese eventuali protesi, gli oneri economici non sono a carico del gestore e saranno definiti caso per caso nell'ipotesi in cui la famiglia d'origine non sia in grado di provvedere.

#### **Trasporto**

Al fine di permettere la partecipazione degli ospiti alle attività di vita sociale sul territorio e la frequentazione di altri comuni ambienti di vita (scuole, centri ricreativi, sportivi ecc.) o per altre esigenze del minore (es. fruizione servizi sanitari), l'ente gestore deve garantire con oneri a suo carico qualsiasi servizio di trasporto entro 30 Km dal luogo in cui la struttura è ubicata, attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici o privati a seconda delle necessità e tenuto conto dell'eventuale coinvolgimento della famiglia. Devono sempre essere garantiti i trasporti presso i servizi socio-sanitari che hanno la presa in carico del minore/ nucleo e gli accompagnamenti presso l'Autorità Giudiziaria.

#### **Calcolo presenze**

I gestori saranno remunerati a giornata di presenza.

Le assenze saranno regolate nel seguente modo:

- 50% per mantenimento posto in relazione ai rientri al domicilio/ in famiglia anche affidatarie programmati e previsti nel progetto educativo;
- 60% per mantenimento posto in attesa di dimissione definitiva.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale se superiori ai 3 giorni si provvederà a ridefinire la tariffa giornaliera in relazione al carico assistenziale ed educativo richiesto.

#### **Finanziamento**

Si precisa che si procederà all'acquisizione di CIG per ogni singolo progetto di inserimento.

I progetti potranno essere finanziati da fondi:

- specifici dei Servizi sociali territoriali (Fondo sociale locale, Fondo ordinario dei Comuni o altri);
- sanitari e sociali per i progetti integrati come previsto dalla DGR 1102/2014;
- ministeriali per l'accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati.

## ART. 5 – Adulti accoglienti e personale

Ai sensi della direttiva regionale in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii., per una maggiore garanzia dei bambini e ragazzi, tutti gli adulti con cui questi vengono in contatto all'interno delle comunità, residenziali e semiresidenziali, devono essere in possesso, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo internet", delle qualità morali di seguito indicate:

- Insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli art. 380 e 381 del codice di procedura penale;
- Non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi. L'intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali.

Le qualità morali possedute sono attestate dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Agli effetti della dichiarazione suddetta si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2001 n. 313.

Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell'adulto accogliente (rispetto ai lotti previsti, ci si riferisce a comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con bambino e strutture per l'autonomia) dovranno possedere un'esperienza documentabile nell'ambito delle attività di cui alla direttiva, anche come figure di supporto, di almeno dodici mesi e aver svolto un adeguato percorso conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, anche in collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti esperti nel campo dell'accoglienza che sarà così articolato:

- Formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo attivato per le famiglie affidatarie o comunque promossi o coordinati dalle Province;
- Percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo. Esso è svolto dai servizi pubblici competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative adeguate per svolgere l'esperienza della comunità;
- Formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la comunità (l'accesso a tale tranche formativa avviene a seguito dell'esito positivo del percorso di conoscenza);
- N. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da successiva rielaborazione documentata.

Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa-famiglia entro la data di pubblicazione della direttiva 1904/11 (19 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto accogliente acquisiti in base alle norme previgenti.

Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore acquisiti in base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti dalle DGR 564/2000 e 846/2007.

Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della DGR 1106 del 14/07/2014 (28 luglio 2014).

Rispetto alle strutture ricomprese nella presente procedura e conformemente a quanto previsto dalla DGR, gli operatori delle comunità educative residenziali, delle comunità per gestanti e mamme con bambino lavorano in équipe.

Il riferimento al personale impiegato in ogni tipologia di struttura, sia sotto il profilo dei titoli ammessi che dell'ammontare di ore richieste, è quello contenuto nella vigente DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. e richiamato relativamente a ciascun lotto.

#### ART. 6 – Corrispettivo a base di gara

Si precisa che la retta *pro die* da applicare agli inserimenti per tutto il periodo di convenzionamento dovrà necessariamente riferirsi ai valori scaturiti dalla procedura in oggetto, in particolare quale risultato dell'offerta economica presentata dall'operatore economico sulla base della retta *pro die* posta a base di gara al netto di IVA per ogni tipologia di servizio e di seguito indicata:

LOTTO	DESCRIZIONE	DIVISIONE PER NUCLEI	RETTA <i>PRO DIE</i> A BASE DI GARA al netto di Iva
1	comunità familiare comunità casa – famiglia multiutenza (- massimo 40 % della retta prevista per casa familiare)		€ 78,74
2	comunità educative residenziali		€ 126,19
3	comunità per gestanti e madri con bambino (retta indicata per madre con bambino; per persona aggiuntiva aumento della retta del 20%)	Madre con minore	€ 134,32
4	strutture per l'autonomia – gruppo appartamento		€ 83,09
5	comunità educativa integrata residenziale		€ 163,59

Il corrispettivo per il servizio prestato dal gestore, iva inclusa se e in quanto dovuta, è dato da rette pro die individuali differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza. Il corrispettivo viene stabilito tenendo conto delle peculiarità e dei servizi specifici forniti da ciascuna struttura e viene calcolato a partire dal momento dell'inserimento ad esclusione del giorno di dimissione.

La retta pro die è comprensiva dei servizi individuati dall'art. 4.

Il servizio è a misura, in quanto le prestazioni da fornire ed il relativo corrispettivo da erogare dipendono dal numero di minori inseriti nella struttura e dal periodo di permanenza.

ASP o altro Distretto ove di competenza ha facoltà di richiedere eventuali integrazioni di documentazione o chiarimenti nel corso dell'esame della documentazione a fronte di progetti di inserimento di cui sia comprovata la complessità e che richiedano ore integrative di educatore da riconoscere.

Per i mesi in cui la permanenza in struttura è solo parziale la retta pro die è decurtata, in base ai giorni di assenza, sulla base dei seguenti criteri di massima:

- assenze brevi (fino a 15 giorni anche non consecutivi nello stesso mese): detrazione del 5% della retta *pro die*;
- assenza dal 16° giorno al 45° giorno consecutivi: retta *pro die* pari al 20%;
- dal 46° giorno si applica la sospensione della retta *pro die*. In casi eccezionali possono essere concordate con le strutture modalità diverse per situazioni particolari e straordinarie;

Sono compresi nella retta *pro die* eventuali altri oneri funzionali alla realizzazione del progetto individualizzato concordati con il Servizio Inviante – fra i quali si ritiene compreso il trasporto funzionale alla frequentazione della scuola dell’obbligo (primaria e secondaria) e l’eventuale retta per la mensa, sempre che non rientrino in una delle voci seguenti, il cui costo è da definirsi di volta in volta in base al progetto individualizzato:

- costi per la regolarizzazione necessaria in materia di immigrazione;
- costi relativi all’assistenza ospedaliera, fatta salva l’emergenza immediata entro le 48 ore che deve essere garantita dagli aggiudicatari;
- spese mediche straordinarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o, con documentazione che ne certifica l’urgenza e l’impossibilità di risposta in tempi adeguati da parte del SSN o da strutture convenzionate, le spese per prestazioni erogate da strutture private in accordo con i Servizi socio-sanitari che hanno la presa in carico;
- costi relativi ai trasporti funzionali alla realizzazione del progetto individualizzato concordato oltre i 30 Km dall’ubicazione della struttura, salvo le spese per gli accompagnamenti dei minori presso l’Autorità Giudiziaria ed i Servizi di presa in carico, che devono comunque essere sempre garantiti dagli aggiudicatari, con costi a loro carico, indipendentemente dalla distanza chilometrica; come anzidetto, sono altresì sempre compresi nella retta *pro die* il trasporto funzionale alla frequentazione della scuola dell’obbligo (primaria e secondaria) e l’eventuale retta per la mensa;
- rette relative alla frequenza dei minori a servizi per la prima infanzia/asili nido non gestiti o non interni alla struttura/comunità, concordati con i Servizi socio-sanitari di presa in carico in sede di progetto individualizzato;
- Eventuali ore di intervento educativo individualizzato concordate con il Servizio inviante di presa in carico.

#### **ART. 7 – Modalità di scelta delle strutture**

Le strutture individuate ad esito della presente procedura saranno inserite in apposite graduatorie, ciascuna per i lotti di riferimento, con indicazione di tutte le informazioni relative all’ente gestore e al tipo di struttura di accoglienza residenziale. La graduatoria sarà accessibile da parte dei Distretti per lo svolgimento delle operazioni di contatto ed individuazione dell’operatore economico per l’inserimento del minore.

ASP e ogni Distretto, ciascuno per il proprio, si impegnano a garantire a ciascun operatore economico utilmente collocato in graduatoria, sempre nell’ambito dei singoli lotti di appartenenza, la parità di trattamento nella modalità di scelta sia delle strutture a cui affidare l’inserimento di minori, sia rispetto a tutti gli altri operatori economici presenti in graduatoria che presentino i medesimi requisiti qualitativi e professionali. Secondo quanto enunciato dall’art. 30 D.lgs. 50/2016 ss.ii.mm. è promosso e tutelato in particolare il rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità nel dar corso all’esecuzione dei contratti derivanti dalla presente procedura, con particolare riferimento all’effettiva possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici, incluse microimprese, nonché quelle di piccole e medie dimensioni.

A garanzia della massima trasparenza nella scelta della struttura cui caso per caso si affiderà il servizio e nel rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori economici, si rappresenta sin da ora la modalità con cui concretamente saranno operati gli inserimenti dei minori.

Premessa essenziale è che le Strutture risultate idonee ad esito della presente procedura si impegnano a comunicare il dato aggiornato relativamente alle effettive disponibilità all’accoglienza.

ASP o altro Servizio Sociale Territoriale competente e convenzionato per l’utilizzo dell’Accordo Quadro valuta la necessità, nel progetto complessivo di tutela, di provvedere all’inserimento del minore, della gestante o del nucleo madre e minore/i, in una struttura e provvederà ad individuarne la tipologia sulla base:

- Dei bisogni specifici del beneficiario o dei beneficiari del servizio, delle prospettive di evoluzione della famiglia di origine;

- Della effettiva disponibilità all'accoglienza delle strutture che siano risultate idonee ad esito della presente procedura;
- Della compatibilità dell'inserimento con la struttura e con gli ospiti in essa presenti.

Attraverso l'incrocio delle informazioni suddette, verrà individuata la struttura più idonea, avendo sempre preminente riguardo ai bisogni del minore.

Ai fini della scelta della struttura, gli step propedeutici da seguire saranno i seguenti:

*1. Assegnazione al lotto di riferimento*

Il progetto complessivo di tutela del singolo minore viene preso in carico e, sulla base della normativa regionale di riferimento, viene attribuito al lotto della presente procedura il cui contenuto ricomprenda il tipo di accoglienza e struttura idonea, per requisiti ed autorizzazioni, ad accogliere il minore.

*2. Valutazione dati fissi*

Si prende atto:

- Dell'età del minore da accogliere (valutata la fascia di età di appartenenza, secondo la qualifica ricettiva delle strutture);
- Del genere (maschile/femminile) del minore da accogliere, secondo la qualifica ricettiva delle strutture;

*3. Valutazione dati variabili*

Si tiene conto:

- Disponibilità dei posti messi a disposizione da parte delle strutture entro massimo 4 giorni dalla richiesta;
- Della compatibilità con il gruppo degli accolti;
- Della eventuale e più specifica caratterizzazione della struttura, con riferimento all'accoglienza anche di minori in area penale;
- Del territorio nel quale deve essere collocata la struttura sulla base delle esigenze specifiche del minore (valutazione appropriatezza del luogo rispetto al progetto);
- Della retta pro die proposta in sede di gara per l'accoglienza in struttura.

A partire dall'incrocio dei criteri individuati, tenendo conto degli elementi caratterizzanti e della complessità dell'inserimento stesso, conseguirà una residua disponibilità di strutture con le caratteristiche richieste, ordinate secondo la graduatoria derivante dalla procedura.

La graduatoria sarà sempre utilizzata in ordine di posizionamento e, quindi, si procederà a scorrimento della stessa solo nel caso di mancanza di disponibilità del primo classificato, sua rinuncia o incompatibilità progettuale per le voci anzidette.

Si precisa che la necessità di ricorrere a strutture che, pur rientrando nelle tipologie individuate dalla presente procedura, non sono comprese nella graduatoria approvata ad esito della stessa, sarà valutata da ASP o dagli altri Distretti convenzionati qualora tutte le strutture utilmente posizionate in graduatoria per il lotto selezionato non abbiano disponibilità ovvero, previa adeguata motivazione, qualora ciò sia necessario per le esigenze specifiche del singolo caso.

Per quanto riguarda i minori e i nuclei già inseriti in struttura alla data di conclusione della presente procedura, si precisa fin da ora che trascorso il termine massimo di 9 mesi dalla stipulazione del presente Accordo quadro, saranno fatti transitare sotto la vigenza di quest'ultimo. Nel caso di minori e nuclei già inseriti in comunità alla data di conclusione della presente procedura, presso strutture che non abbiano sottoscritto il presente Accordo quadro, si precisa fin sa ora che nel rispetto della tempistica presente nei contratti vigenti, si prevederanno

modalità e tempi di passaggio all'accoglienza in strutture risultate idonee nell'ambito della procedura in oggetto (fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ultimo paragrafo).

## ART. 8 – Tipologie di struttura e relative specifiche

Di seguito si riportano le caratteristiche delle diverse tipologie di struttura come indicate nella DRG 1904/2011 e s.m.i.

### **LOTTO 1: Comunità familiare**

**Tipologia:** La comunità familiare è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La comunità familiare può svolgere funzioni di pronta accoglienza.

**Accoglienza:** minorenni da 0 a 17 anni, prioritariamente indicato per bambini nella fascia di età sei/undici anni.

**Capacità ricettiva:** sei posti, più due posti dedicati alla pronta accoglienza. Deroga possibile in caso di fratelli, fino al numero massimo di dieci minorenni, compresi i figli minorenni degli adulti residenti.

**Rapporto numerico:** un adulto accogliente o educatore in turno ogni quattro ospiti presenti.

Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

Qualora, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti dovesse essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l'educatore delle comunità socioeducative e di pronta accoglienza. L'educatore può essere sostituito da un terzo adulto accogliente convivente.

Nelle ore di riposo notturno, durante le uscite e i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto ed ausiliarie.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi, oppure, là dove presente, dell'educatore della comunità.

#### **Specifiche:**

- Gli adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente.
- Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l'eventuale personale dipendente.

Per quanto non precisato, si rimanda a quanto previsto dalla DRG ed alla normativa specifica di riferimento.

Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:

- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all'accompagnamento all'autonomia in relazione all'età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale Territoriale di presa in carico.

#### **Prestazioni aggiuntive:**

Nell'ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l'eventuale erogazione di alcune prestazioni e, ove la richiesta di inserimento necessiti delle stesse, è previsto un incremento della retta base *pro die* come di seguito specificato:

<b>FASCIA 1 - ETÀ</b>
-----------------------

0-12 mesi	+5 euro	bisogni di cura, pannolini, prodotti per igiene, latte artificiale
6 mesi - 3 anni	+5 euro	in caso di frequenza asilo nido
11-17 anni	+5 euro	maggior complessità progettuale, maggior utilizzo agenzie del territorio, maggior supporto all'autonomia

<b>Fascia 2- SITUAZIONE SANITARIA - disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi)</b>		
Handicap lieve	+10 euro	con certificazione NPIA
Handicap grave	+15 euro	con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H	+20 euro	con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)

<b>Fascia 3 -ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni)</b>	
+10 euro	Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità

<b>Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AGLI ADULTI ACCOGLIENTI</b>		
Personale educativo per minimo 10 ore settimanali	+5 euro	Copertura educativa sulla struttura
Personale educativo per minimo 38 ore settimanali	+15 euro	Copertura educativa sulla struttura
Personale educativo per minimo 72 ore settimanali	+20 euro	Copertura educativa sulla struttura
Personale educativo per più 72 ore settimanali	+25 euro	Copertura educativa sulla struttura
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno	+20 euro	Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG...)

**Si precisa che nel presente lotto è ricompreso anche la comunità casa-famiglia multiutenza.**

**In questo caso, la retta *pro die* a base di gara corrisponde alla retta *pro die* individuata per la Comunità familiare è ridotta sino al 40%.**

**Tipologia:** La comunità casa-famiglia multiutenza è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La particolare dimensione di ospitalità estesa, che caratterizza la comunità casa-famiglia, deve comunque salvaguardare la primaria finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati, in relazione alle loro problematiche e a quelle degli altri ospiti. La comunità casa-famiglia può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi.

**Accoglienza:** bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e/o adulti in difficoltà. È una struttura socioeducativa residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui

bambini ed adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni. Considerate le esigenze evolutive dei bambini e ragazzi in difficoltà, la comunità casa-famiglia, in accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel riaccompagnare l'accoglienza delle persone adulte con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore.

**Capacità ricettiva:** La comunità casa-famiglia che accoglie minori può ospitare fino ad un massimo di sei persone. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza. Vi può essere deroga nel caso di accoglienza di fratelli o sorelle. Comunque, non potranno coabitare assieme agli adulti accoglienti più di altre dieci persone complessivamente, inclusi i figli minori della coppia. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli maggiorenni, i parenti.

**Rapporto numerico:** Deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità casa-famiglia e durante le attività esterne, un adeguato rapporto numerico. Tale rapporto è pari almeno ad un adulto accogliente od educatore (in turno) ogni quattro accolti (minori o adulti che siano) o figli minori. Se per garantire il rispetto del rapporto numerico la coppia di adulti deve essere integrata da personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per il personale all'educatore delle comunità educative e di pronta accoglienza, o da un terzo adulto accogliente convivente.

Nella fascia oraria che va dal risveglio all'uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi e accoglienti, oppure la dove presente, dell'educatore della comunità.

#### **Specifiche:**

- gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente;
- gli adulti accoglienti fanno riferimento le figure di supporto nonché l'eventuale educatore e rappresentano la comunità nelle varie sedi tecniche di confronto.

Per quanto non precisato, si rimanda a quanto previsto dalla DRG ed alla normativa specifica di riferimento.

Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:

- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- attività atte a sostenere la relazione genitore bambino;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all'accompagnamento all'autonomia in relazione all'età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale Territoriale di presa in carico.

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, si veda quanto già detto in riferimento alla tipologia di struttura Comunità Familiare.

#### **Lotto 2: Comunità educative residenziali**

**Tipologia:** La Comunità educativa residenziale, pur garantendo accoglienza di tipo familiare è caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale.

**Accoglienza:** bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei anni possono essere ospitati eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini, viene sospesa la pronta accoglienza. In ogni caso, l'accoglienza di bambini e preadolescenti dai sei ai dodici anni dovrà essere prevista e specificatamente regolamentata dalla Carta dei servizi.

**Capacità ricettiva:** La comunità educativa può ospitare per progetti di accoglienza continuativa fino a dieci minori oltre ai quali è possibile attivare, con adeguata integrazione di personale, fino ad un massimo di ulteriori due posti anche in pronta accoglienza. Tale disponibilità deve essere specificata nella Carta dei Servizi.

**Rapporto numerico:** Deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico pari almeno a un'unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti. Nelle ore di



riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore; pertanto, le équipe delle comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori secondo il seguente schema:

NUMERO ACCOLTI	NUMERO OPERATORI A TEMPO PIENO DI 38 ORE O TESTE EQUIVALENTI IN ÈQUIPE
Fino a 6	6,5
Fino a 7-8	7,5
Fino a 9-10	8
Fino a 11-12	8,5

Nel rispetto della D.G.R. 1904 e ss.mm.ii, dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati. Anche il numero degli operatori che compongono l'équipe è corrispondente al numero di minori effettivamente accolti secondo quanto riportato nella tabella.

#### Specifiche:

Nel rispetto delle prestazioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:

- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all'accompagnamento all'autonomia in relazione all'età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale Territoriale di presa in carico.

#### Prestazioni aggiuntive:

Nell'ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l'eventuale erogazione di alcune prestazioni e, ove la richiesta di inserimento necessiti delle stesse, è previsto un incremento della retta base *pro die* come di seguito specificato:

<b>Fascia 2- SITUAZIONE SANITARIA - disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi)</b>		
Handicap lieve	+10 euro	con certificazione NPIA
Handicap grave	+15 euro	con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H	+20 euro	con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)

<b>Fascia 3 -ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni)</b>	
Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità	+10 euro

<b>Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA</b>
---

Psicologo come parte strutturale dell'equipe	+5 euro	Presenza minima di 14 ore settimanali
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno	+20 euro	Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG...)

FASCIA 5 - ATTIVITÀ SPECIFICHE		
Laboratori interni alla comunità	+5 euro	specifiche attività laboratoriali continuative all'interno della comunità (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento all'autonomia, ecc.). Le attività sono organizzate dalla comunità, anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato
Famiglia di supporto	+5 euro	Individuazione in accordo con il SS di presa in carico di una famiglia di supporto al minore all'interno di una attività strutturata da parte della struttura che preveda la formazione delle famiglie di supporto e il loro accompagnamento
Interventi specifici di avviamento al lavoro	+5 euro	attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore

### **LOTTO 3: Comunità per gestanti e madri con bambino ai sensi della DGR 1904/2011**

**Tipologia:** è una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità. Tale comunità ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. È pertanto la necessità di una rilevante intensità tutelare del bambino a caratterizzare questa tipologia di comunità. Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della donna in grado di occuparsi dei figli.

**Accoglienza:** gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio. L'accoglienza è definita nell'ambito del progetto quadro dei servizi territoriali. Il progetto di vita viene concordato nelle sue linee generali prima dell'ingresso, con i servizi territoriali interessati ove possibile con il coinvolgimento della donna, e viene messo a punto dalla comunità entro i primi trenta giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni del bambino, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla nuova situazione. Il progetto di vita definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai diciotto mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le madri accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomizzazione (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali...).

Il progetto di vita, nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino o ragazzo che verranno svolte sia dagli operatori della comunità sia dai servizi relativamente a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;

- sviluppare la capacità di aiutare il figlio a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolte dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre;
- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
- supportare percorsi di crescita ed apprendimento;
- incrementare le capacità di relazione all'interno della comunità e nei contesti sociali frequentati;
- favorire la maturazione delle autonomie personali.
- Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con suo collocamento assieme alla madre in struttura, la comunità deve predisporre un progetto educativo individualizzato, con le caratteristiche indicate dalla DGR 1904/2011 così come modificata dalla DGR 1106/2014, integrato con il progetto di vita della madre. Anche nel caso non sussista un decreto di affidamento, il servizio sociale deve valutare l'interesse del ragazzo e può impedire, facendo ricorso all'art. 403 c.c., che la madre lo allontani dalla comunità, nel caso ciò possa comportargli un pregiudizio. Nel caso di gestanti minorenni, viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto educativo individualizzato specifico per la madre.

**Capacità ricettiva:** Non potranno essere ospitati più di otto nuclei, e non più di dodici minori.

**Rapporto numerico:** è garantita, nell'ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con funzioni di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali. Nel rispetto della D.G.R. 1904 e ss.mm.ii, dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi individualizzati. Viene garantito un operatore dell'equipe ogni sei bambini sulle ventiquattro ore. In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna, da parte di un educatore o di una persona che abbia svolto il percorso di adulto accogliente. All'interno della Carta dei servizi è necessario specificare la disponibilità o meno dell'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale.

**Prestazioni aggiuntive:**

Nell'ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l'eventuale erogazione di alcune prestazioni e, ove la richiesta di inserimento necessiti delle stesse, è previsto un incremento della retta base *pro die* come di seguito specificato:

FASCIA 1 - ETÀ		
6 mesi - 3 anni	+5 euro	in caso di frequenza asilo nido

Fascia 2- SITUAZIONE SANITARIA - disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi)		
Handicap lieve	+10 euro	con certificazione NPJA o DSM
Handicap grave	+15 euro	con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)
Handicap grave con necessità di assistenza sulle	+20 euro	con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)

24/H	
------	--

<b>Fascia 3 -ACCOGLIENZA IN EMERGENZA DEL NUCLEO (per i primi 30 giorni)</b>	
Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità	+10 euro

<b>Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA</b>		
Psicologo, neuropsichiatra, psichiatra come parte strutturale dell'equipe	+5 euro	Presenza minima di 14 ore settimanali
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno	+20 euro	Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG...)

<b>FASCIA 5 - ATTIVITÀ SPECIFICHE</b>		
Laboratori interni alla comunità	+5 euro	specifiche attività laboratoriali continuative all'interno della comunità (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento all'autonomia, ecc). Le attività sono organizzate dalla comunità, anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato
Interventi specifici di avviamento al lavoro	+5 euro	attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore

<b>FASCIA 6 - MINORE SOLO IN COMUNITÀ SENZA LA MADRE PER ABBANDONO DEL PROGETTO-ACCOGLIENZA TEMPORANEA (DOPO LE PRIME 24 ORE)</b>	
età entro i 12 mesi	+60 euro
età dai 12 ai 36 mesi	+40 euro
età oltre i 36 mesi	+30 euro

**LOTTO 4: Strutture per l'autonomia – gruppo appartamento**

**Tipologia:** Nel gruppo appartamento i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori. Il fine ultimo è quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa.

**Accoglienza:** Accoglie ragazzi prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di accoglienza per i quali l'esperienza della assunzione di responsabilità individuale e di gruppo si pone come strumento centrale per la maturazione personale, il superamento degli eventuali disagi residui di tipo relazionale e per l'acquisizione di una piena autonomia, anche attraverso il supporto offerto dalle prestazioni dei servizi territoriali, dagli educatori di riferimento e dal quotidiano misurarsi nella vita della comunità. I ragazzi provengono prevalentemente da altre strutture residenziali dove hanno raggiunto risultati significativi nel superamento dei disagi presentati e per i quali un'eventuale ulteriore permanenza nella stessa comunità o presso gli affidatari potrebbe essere controindicata.

**Capacità ricettiva:** massimo sei ragazzi dai diciotto ai ventuno anni.

**Rapporto numerico:** Per garantire ai ragazzi un sostegno individualizzato rispetto alla definizione e realizzazione dei propri progetti di vita e nella esperienza di convivenza, nonché per svolgere le funzioni di supporto relative alla convivenza ed al rapporto con i servizi interessati, vanno assicurate complessivamente trentasei ore settimanali di presenza educativa da parte degli educatori (2 Educatori). È richiesta la reperibilità di un adulto (educatore) per tutto l'arco settimanale per i casi di necessità. Il sostegno deve essere assicurato da almeno due figure educative, al fine di permettere la continuità del supporto. Una delle due figure educative assume il ruolo di responsabile.

**Specifiche:**

Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:

- attività di accoglienza dei beneficiari dell'intervento e di tutela in base all'eventuale età minore degli accolti;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- attività di affiancamento e sostegno personale mediante interventi individualizzati e di gruppo;
- attività di affiancamento e accompagnamento nell'individuazione delle attività scolastiche e/o di formazione professionale e/o opportunità lavorative e mantenimento costante della connessione con i soggetti coinvolti nella progettualità su questo versante;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione, di affiancamento per l'accompagnamento ed il consolidamento dell'autonomia in coerenza con il progetto concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale Territoriale di presa in carico.

**Prestazioni aggiuntive:**

Nell'ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l'eventuale erogazione di alcune prestazioni e, ove la richiesta di inserimento necessiti delle stesse, è previsto un incremento della retta base *pro die* come di seguito specificato:

<b>Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA</b>		
Psicologo come parte strutturale dell'equipe	+5 euro	Presenza minima di 5 ore settimanali

<b>FASCIA 5 - ATTIVITÀ SPECIFICHE</b>		
Interventi specifici di avviamento al lavoro	+5 euro	attività strutturata da parte della comunità per interventi di avviamento al lavoro in attività proprie del Gestore

**LOTTO 5: Comunità residenziali educativo - integrate**

**Tipologia:** La comunità residenziale educativo-integrata svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio. Può accogliere bambini e preadolescenti, o in alternativa adolescenti, con disturbi psico-patologici che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie di cui alla D.G.R.

911/2007, o che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri problemi del comportamento in seguito a:

- traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite;
- prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali che coinvolgono il minore;
- situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali. Le difficoltà sono di entità tale da non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o domiciliari e richiedere una collocazione residenziale del minore che permetta azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di particolare intensità, continuità e fortemente integrate con quelle svolte dai servizi territoriali. Si connota per una forte integrazione delle competenze socio-educative con quelle psicologiche. Le attività educative e psicologiche, infatti, sono strettamente collegate con gli interventi sociali e sanitari svolti in modo fortemente integrato dai servizi territoriali.

**Accoglienza:** bambini e adolescenti (dai sei ai diciassette anni).

**Capacità ricettiva:** nove posti.

**Rapporto numerico:** L'equipe della comunità educativo-integrata prevede la presenza esclusiva di personale educativo e la presenza programmata di uno psicologo. Nei momenti di presenza dei minori presso le comunità e durante le attività esterne, deve essere garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre; durante le ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore e la reperibilità di un ulteriore operatore.

**Specifiche:**

- Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal progetto quadro dei servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell'analisi delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del progetto individualizzato integrato.
- La permanenza nelle comunità educativo-integrate non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, al termine dei quali verrà effettuata una rivalutazione del caso. In questa tipologia di comunità il PEI assume la denominazione di Progetto educativo individualizzato integrato (PEII).

Nel rispetto delle previsioni della DGR complessivamente intesa, tale tipologia di comunità dovrà assicurare:

- attività di accoglienza, comprensiva di attività di cura e tutela del minore inserito;
- attività di supporto psicologico mediante interventi individualizzati diretti al minore accolto, con riferimento alle diverse sfere di vita dello stesso con una presenza minima programmata dello psicologo per minimo 15 ore settimanali;
- attività educativa, di ascolto e osservazione finalizzate a riconoscere su quali bisogni, in accordo con il Servizio Sociale di presa in carico, sia necessario intervenire;
- interventi di integrazione sociale, di supporto alla socializzazione fino all'accompagnamento all'autonomia in relazione all'età del minore accolto e in coerenza con il progetto individualizzato concordato;
- attività di sviluppo del lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati presenti nel territorio;
- attività di raccordo con il Servizio Sociale Territoriale di presa in carico.

**Prestazioni aggiuntive:**

Nell'ambito delle comunità del presente lotto sarà valorizzata l'eventuale erogazione di alcune prestazioni e, ove la richiesta di inserimento necessiti delle stesse, è previsto un incremento della retta base *pro die* come di seguito specificato:

**Fascia 2- SITUAZIONE SANITARIA - disabilità o psicopatologia (per maggiori bisogni di cura, accompagnamento terapie, maggior presidio a inserimenti scolastici, gruppi operativi)**

Handicap grave	+15 euro	con riconoscimento Handicap di particolare gravità ai sensi L.104 (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)
Handicap grave con necessità di assistenza sulle 24/H	+20 euro	con riconoscimento indennità d'accompagnamento (o certificazione medica nelle more del riconoscimento)

<b>Fascia 3 -ACCOGLIENZA IN EMERGENZA (per i primi 30 giorni)</b>		
Organizzazione richiesta sull'emergenza, disponibilità immediata, fornitura beni di prima necessità		+10 euro

<b>Fascia 4 - ALTRO PERSONALE IN AGGIUNTA AL PERSONALE PREVISTO DALLA NORMATIVA</b>		
Psicologo	+5 euro	Presenza superiore a 20 ore settimanali
Neuropsichiatra o psichiatra	+15 euro	Per presenza superiore alle 10 ore settimanali
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno	+5 euro	Per somministrazione terapie agli ospiti della struttura
Personale infermieristico minimo 1/H al giorno	+20 euro	Intervento individualizzato (es. posizionamento e rimozione catetere, gestione PEG...)

<b>FASCIA 5 - ATTIVITÀ SPECIFICHE</b>		
Laboratori interni alla comunità	+5 euro	specifiche attività laboratoriali continuative all'interno della comunità (laboratori artistici, sportivi, di accompagnamento all'autonomia, ecc.). Le attività sono organizzate dalla comunità, anche sul territorio, anche con la presenza di personale esterno dedicato

#### ART. 9 - Luogo di esecuzione dell'appalto.

Il servizio dovrà essere eseguito presso le comunità messe a disposizione dal soggetto aggiudicatario.

#### ART. 10 – Gestione del servizio e obblighi contrattuali

##### **Ammissione al servizio e dimissione**

L'ammissione in struttura può avvenire sulla base delle seguenti procedure:

- ammissione programmata: le modalità e i tempi dell'ingresso vengono concordate tra il Servizio Sociale Territoriale cui il minore è in carico (o tra ASP e Neuropsichiatria infantile se è un caso integrato) ed il Responsabile della struttura. negli incontri preliminari all'ingresso sarà condiviso il progetto personalizzato

relativo al minore, che prevederà anche gli eventuali impegni assunti dalla famiglia del minore e la durata dell'accoglienza;

- Pronta accoglienza (per le strutture che offrono questo servizio): nei casi e con le modalità di ospitalità e tutela immediate. La richiesta potrà pervenire alle strutture ospitanti da parte del Servizio Sociale che ha la presa in carico o da parte del Pronto intervento sociale per i bisogni indifferibili e urgenti che dovessero manifestarsi sul territorio in relazione a minori o nuclei residenti anche in altri territori. Qualora il Gestore si dichiari disponibile ad accogliere situazioni in emergenza l'ammissione dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta di inserimento.

La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale che ha la presa in carico del minore o del nucleo inserito, previo accordo con il Servizio Minori di ASP o degli altri Distretti per quanto di competenza, nei seguenti casi:

- raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale;
- cambiamento della struttura, in base all'età, al sesso o comunque al mutamento dei bisogni e delle caratteristiche del minore, compatibilmente con l'interesse del minore e nell'intento di ridurre al minimo il danno emotivo;
- variazione del progetto individuale da parte del Servizio Sociale;
- valutazione dell'Equipe multiprofessionale che rendono necessario tale cambiamento;
- raggiungimento della maggiore età (salvo progetti di accompagnamento).

In ogni caso, le dimissioni richieste dal Responsabile della struttura, qualora non sussistano le condizioni per perseguire il progetto, devono essere concordate con il Servizio territorialmente competente.

### **Il progetto individualizzato**

Il progetto quadro definito dal servizio che ha la responsabilità della presa in carico (Servizio Sociale anche in collaborazione con la Neuropsichiatria infantile), è lo strumento operativo che comprende: le scelte fondamentali di intervento sulla famiglia d'origine; il progetto sul bambino o ragazzo, che verrà ulteriormente approfondito e dettagliato, all'interno del progetto educativo individualizzato (PEI) o educativo-integrato.

L'impegno delle comunità di accoglienza per assicurare ai soggetti accolti una compiuta tutela, il superamento dei disagi e il raggiungimento di una situazione familiare stabile si esprime attraverso una precisa progettualità che la comunità elabora, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari e in attuazione del progetto quadro. Tale progettualità assume diverse denominazioni:

- progetto educativo individualizzato;
- progetto educativo individualizzato integrato;
- progetto di vita.

Nelle case/comunità per gestanti e per madre con bambino la progettualità di sostegno al minore viene ricompresa nel progetto di vita della madre, qualora non esista un decreto del Tribunale per i minorenni, caso nel quale è redatto per il bambino un progetto educativo individualizzato. Il Gestore deve altresì utilizzare e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun minore in cui devono essere annotati i dati previsti dalla direttiva regionale. Devono essere registrati gli incontri di verifica sull'andamento del progetto individuale effettuati tra gli operatori responsabili del caso e gli operatori della struttura, evidenziando i risultati raggiunti, l'adeguatezza delle strategie adottate, occasionali scostamenti rispetto al progetto e motivazioni.

La relazione con il minore ospite della comunità è orientata dal progetto educativo individualizzato. Si tratta di uno strumento operativo che si colloca all'interno del più complessivo progetto di intervento nei confronti del bambino e della sua famiglia (progetto quadro) definito dal servizio sociale territoriale inviante. Il progetto educativo individualizzato viene elaborato, nella sua forma completa, entro 2 mesi dall'ingresso del minore in comunità. Esso viene definito dopo la fase di prima accoglienza, nella quale si attua un'attenta osservazione del disagio o disturbo del bambino o ragazzo, del suo vissuto, delle sue modalità di relazione e nella quale si acquisiscono tutte le informazioni utili per svolgere il ruolo educativo. Il progetto educativo individualizzato viene definito e realizzato dalla comunità, in stretto raccordo con gli operatori dei servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel progetto quadro definito dai servizi. Esso descrive le modalità per:

- aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso dell'esperienza che sta vivendo all'interno della comunità, mirata ad assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;



- curare l'integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della comunità;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- promuovere e sostenere l'autostima;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- gestire il rapporto degli ospiti con la famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i Minorenni;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

La comunità predispose una relazione di verifica del progetto educativo individualizzato che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (responsabile del caso di ASP o di altro distretto), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento su richiesta dei servizi territoriali medesimi.

Nelle comunità educativo-psicologiche la progettualità educativa si identifica con il progetto educativo psicologico, in quanto il progetto quadro è caratterizzato da un'alta integrazione socio-sanitaria. Il progetto educativo-psicologico si pone i seguenti ulteriori obiettivi:

- rimuovere gli elementi di disagio e disturbo del bambino o ragazzo, dopo averne approfondito le cause;
- tramite l'attivazione, quando necessario, di percorsi di sostegno psicoterapeutico individuale o di gruppo, anche con risorse interne;
- supportare i servizi nel sostegno ai genitori per favorire un recupero delle loro funzioni genitoriali ed aiutarli a fronteggiare e ridurre il disagio o disturbo del figlio.

I bambini o ragazzi ospiti vanno sostenuti, in concorso con i servizi territoriali competenti, in tutti gli aspetti di problematicità che il rientro in famiglia può comportare, anche attivando le opportune modalità organizzative. Gli obiettivi del progetto educativo-psicologico individualizzato dovranno essere ordinati in una scala di priorità, indicando ogni volta che sia possibile, una scadenza temporale per il loro raggiungimento. Nel progetto dovranno essere specificate la figura di riferimento nell'ambito della comunità (che di norma coincide con il responsabile) per l'attuazione dello stesso, le modalità e periodicità dei momenti interni ed esterni di verifica del raggiungimento degli obiettivi, le forme del raccordo con i servizi esterni interessati. La comunità predispose una relazione di verifica del progetto educativo-psicologico che viene inviata al competente responsabile del progetto quadro (responsabile del caso – area minori ASP), secondo le seguenti scadenze:

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del bambino o ragazzo;
- in qualsiasi momento o su richiesta dei servizi territoriali medesimi.
- Al minore che raggiunge il 18° anno di età ospite di una struttura educativa per minori deve essere garantita la progettualità più appropriata. Per i neo-maggiorenni la progettualità educativa si identifica con il progetto di vita. esso è concertato tra il giovane, i servizi sociali che hanno la presa in carico e la comunità; esprime la nuova dimensione "contrattuale" in cui il soggetto, a fronte della ospitalità garantita, del supporto educativo concordato e degli altri interventi di sostegno definiti dal sistema dei servizi territoriali, si assume le proprie responsabilità. Il giovane, di conseguenza, definisce gli impegni di cui si fa carico per perseguire in tempi definiti la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella comunità. Il progetto di vita viene elaborato nella sua forma completa dal compimento del diciottesimo anno di età o entro due mesi dall'ingresso del giovane e sottoscritto dal servizio sociale, dal responsabile della comunità e dal ragazzo. Il passaggio al progetto di vita è assicurato, al compimento del diciottesimo anno, anche qualora il ragazzo permanga nella stessa comunità, purché gli siano garantite condizioni di vita più

autonome e responsabili. Nelle residenze di transizione il responsabile cura l'integrazione con i servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'orientamento formativo e professionale e la ricerca di una soluzione abitativa stabile. Con le comunità che hanno accolto i ragazzi quando erano ancora minorenni potranno essere condivisi progetti per il sostegno alle autonomie da realizzare attraverso l'inserimento in contesti abitativi e di vita più autonomi, garantendo una continuità progettuale.

#### ART. 11 - Durata dell'appalto

---

L'appalto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dall'affidamento del servizio e quindi presumibilmente **dal 01/10/2023 al 30/09/2025**.

#### ART. 12 - Opzione rinnovo e/o proroga tecnica

---

L'appaltatore potrà rinnovare il presente affidamento per una ulteriore annualità (12 mesi).

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni economiche e modalità pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, su semplice richiesta di ASP Centro Servizi alla Persona qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovo contratto di appalto.

#### ART. 13 - Responsabilità dell'Aggiudicatario

---

L'Aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione dei servizi affidati. Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Coordinatore deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell'ASP e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

L'Aggiudicatario è inoltre responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e delle prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti anche in materia di diritto del lavoro.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'ASP, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'Aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali causati per suo fatto e colpa, compresi i danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. L'Aggiudicatario dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'Aggiudicatario è comunque tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni causati a terzi, agli utenti di ASP ed ai suoi beni dal proprio personale e dai propri mezzi e dagli utenti in carico.

#### ART. 14 - Obblighi dell'Aggiudicatario

---

Gli obblighi dell'Aggiudicatario sono i seguenti:

- rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dall'ASP nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara;
- impegnarsi a svolgere direttamente (fatta salva ovviamente l'eventuale applicazione delle norme in materia di subappalto) tutte le attività ed i servizi di cui all'art. 5 del presente capitolato;
- operare in accordo con l'Amministrazione Contraente, provvedendo a coordinare tutti i servizi espletati nello stesso per il tramite del Coordinatore;
- attenersi alle disposizioni date dall'Amministrazione Contraente nell'espletamento delle attività appaltate, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione dei servizi;
- attuare gli indirizzi dell'Amministrazione Contraente finalizzati a un miglior funzionamento del servizio;

- rispettare ed assicurare il rispetto degli standard qualitativi e delle norme di funzionamento dei servizi definiti nonché il rispetto dei regolamenti e degli atti dell'Amministrazione Contraente.

L'Aggiudicatario dovrà osservare la massima diligenza nella esecuzione del servizio.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- i rischi connessi all'esecuzione del contratto;
- gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, requisiti del personale impiegato nell'appalto;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, senza diritti di rivalsa.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire costantemente la presenza del personale necessario all'erogazione dei servizi, secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente capitolato.

L'Aggiudicatario è sempre responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a:

- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- non sostituire il personale indicato in sede di gara, che ha costituito valutazione ai fini dell'aggiudicazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato all'Amministrazione Contraente; nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile dell'ASP che deve approvare per iscritto il nominativo proposto, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- provvedere alla sostituzione in caso di assenze del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto con personale in possesso almeno degli stessi requisiti previsti dal presente capitolato;
- garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e ad assicurare il rispetto della puntualità dei servizi.

#### ART. 15 – Personale e Tutela dei lavoratori, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs. 81/08.

L'Aggiudicatario è tenuto a impiegare, negli interventi oggetto dell'appalto, personale in possesso dei seguenti requisiti (richiesti anche in caso di impresa individuale):

- età non inferiore a 18 anni
- adeguata conoscenza della lingua italiana (sia parlata che scritta);
- specifica formazione e qualificazione in relazione alla tipologia, alle caratteristiche, alle condizioni e alle modalità del servizio appaltato, all'uso di attrezzature, macchinari, materiali e prodotti di consumo, alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
- l'eventuale personale non comunitario deve essere munito di carta di soggiorno o permesso di soggiorno; in alternativa, di nulla osta al lavoro e contratto di soggiorno e, ove previsto, dell'equiparazione del titolo di studio richiesto.

La Ditta Appaltatrice assicurerà i Servizi sopradescritti attraverso le seguenti figure:

- n. 1 Coordinatore se previsto in relazione alla tipologia di struttura indicata nei lotti, in possesso dei titoli richiesti all'educatore e avere un'esperienza di lavoro precedente in comunità di almeno 3 anni.
- la Ditta appaltatrice dovrà comunicare ad ASP il nominativo e i riferimenti del Coordinatore.

- Educatori, nel rapporto indicato dalla DGR n. 1904/2011, è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del DM 10 febbraio 1984 e del DM 8 ottobre 1998, n. 520;
  - diploma universitario di educatore professionale rilasciato nell'ambito delle facoltà di scienze dell'educazione e di scienze della formazione;
  - attestato regionale di qualifica professionale rilasciato ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, al termine di un corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS.
  - diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, diploma di laurea in educatore sociale, diploma di laurea in psicologia o in scienze sociali con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l'attività di educatore nei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari;
  - Attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 564/2000;
  - Diploma di laurea ad indirizzo sociologico od umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di 120 ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;
  - Diplomi di laurea equipollenti.
  - Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati accreditati o autorizzati ai sensi degli art. 33 e 34 della LR 12/2004 o da normative di altre regioni.

In luogo di educatore con attestato di cui sopra, potranno essere presenti operatori con diploma di scuola media superiore e/o esperienza documentabile di almeno 24 mesi in ambito educativo nel settore dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi per disabili. Sarà valutata in termini di qualità la presenza di operatori con attestazione ed esperienza nella qualifica di tutor.

Il possesso dei requisiti di qualifica e di esperienza professionale di ciascun educatore/tutor e del Coordinatore del servizio, deve risultare dal curriculum vitae individuale redatto secondo lo standard del Formato Europeo per il Curriculum Vitae.

Le qualità morali possedute sono attestate dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa". Agli effetti della dichiarazione suddetta si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti".

Le funzioni del coordinatore del servizio sono le seguenti:

- ✓ coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati;
- ✓ è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli educatori;
- ✓ cura il raccordo con ASP, anche per quanto riguarda le relazioni di verifica;
- ✓ garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione relativa al percorso dell'utenza in carico.
- ✓ partecipa all'elaborazione del PEI, alle riunioni di coordinamento degli educatori con il Servizio Sociale e le altre Istituzioni interessate;
- ✓ si occupa dell'organizzazione e la gestione del personale preposto al servizio comprese le sostituzioni;
- ✓ coordina le attività e controlla la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
- ✓ supporta e vigila sul personale impiegato nel servizio e provvede all'immediata risposta a segnalazioni di disfunzioni da parte dell'ASP;
- ✓ è disponibile ai contatti periodici con tutti i Soggetti coinvolti (Asl, famiglia, ecc.) e concorre alla costruzione di una "rete" significativa tra le agenzie educative ed il territorio;
- ✓ collabora con gli altri operatori coinvolti alle attività di verifica e valutazione del Servizio stesso;
- ✓ monitora e relaziona al Referente Area adulti e al Responsabile Area della disabilità dell'AUSL di Ferrara almeno ogni 6 mesi l'andamento delle attività e la valutazione degli esiti della stessa;
- ✓ è reperibile telefonicamente durante tutto l'orario di funzionamento del servizio.

Le assenze del coordinatore devono essere comunicate tempestivamente al Coordinatore dell'Amministrazione Contraente unitamente al nominativo del sostituto, che potrà essere anche uno degli operatori già impegnati nel servizio.

Anche in caso di brevi assenze la ditta è tenuta a comunicare immediatamente il nominativo del sostituto.

La Ditta è tenuta al rispetto dei parametri sopraindicati relativamente al rapporto educatore/utente.

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio, l'appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori. L'appaltatore si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso appaltatore. In ogni caso, trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l'utente, l'affidatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale individuato, delle seguenti capacità:

- ✓ attitudine e motivazione al contatto e sostegno di utenti disabili;
- ✓ spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- ✓ spirito di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- ✓ capacità di lavorare in equipe;
- ✓ capacità di organizzare il lavoro;
- ✓ capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- ✓ capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell'utente.

La ditta si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire gli operatori che non avessero una condotta ritenuta idonea alle circostanze. Le richieste e le segnalazioni dell'Amministrazione Contraente in questo senso saranno impegnative per la Ditta. Nello specifico qualora il Responsabile area minori del Servizio Territoriale competente, anche su segnalazione degli utenti e di operatori dei servizi sociali territoriali, richiede alla ditta con motivazione scritta, la sostituzione di un operatore, questa dovrà produrre le sue controdeduzioni nelle 24 ore successive. Non ottemperando, o qualora le controdeduzioni fornite non dovessero essere accolte, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione immediata dell'operatore.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione, almeno 15 ore annuali, nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione Contraente.

La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

La Ditta potrà prevedere, in misura aggiuntiva e non sostitutiva degli operatori professionali addetti al servizio, l'inserimento di volontari e/o di giovani in Servizio Civile Nazionale. In tal caso l'aggiudicataria dovrà trasmettere, ogni sei mesi, l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e di rimborso; tali modalità devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso l'aggiudicataria e disponibile per le verifiche dell'Amministrazione Contraente. Presso la struttura potranno inoltre essere inseriti, a scopo di tirocinio, e comunque sempre in misura aggiuntiva rispetto agli operatori professionali addetti al servizio, studenti universitari, laureati o allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti per le figure professionali e le qualifiche attinenti al servizio.

L'aggiudicataria, in relazione a dette figure:

- ✓ potrà consentirne la partecipazione ai momenti di formazione ed aggiornamento rivolti al proprio personale;
- ✓ dovrà provvedere alla loro specifica copertura assicurativa.

L'utilizzo dei suddetti strumenti e la contestuale analisi dei dati rilevati potranno costituire elementi per attuare flessibilità organizzativa nella gestione delle risorse e dei tempi, funzionale alle necessità concrete rilevate nel territorio; riconoscibilità e visibilità sul territorio, attraverso la conoscenza strutturata delle azioni e degli esiti.

### **Organizzazione delle attività di programmazione interna**

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare riunioni al di fuori dell'orario di lavoro, senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione Contraente, per coordinare il gruppo degli operatori, o redigere atti.

La struttura aggiudicataria provvederà all'assunzione a proprio carico delle spese connesse per gli spostamenti degli operatori, laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo, nonché di tutti gli strumenti, materiale, eventuali attrezzature, occorrenti per l'attuazione del servizio.

Le strutture sono tenute a presentare semestralmente una relazione al Servizio Sociale Territoriale competente per l'Amministrazione Contraente, che rappresenti l'andamento delle accoglienze e l'esperienza comunitaria realizzata nell'arco del semestre. Tale relazione dovrà contenere:

- l'indicazione dei minori accolti nel semestre;
- le attività svolte per la realizzazione del progetto educativo della comunità;
- gli eventuali cambiamenti intercorsi nella composizione dell'equipe (es. nuove assunzioni, dimissioni, trasferimento di personale ad altro servizio, etc.);
- specifici progetti attivati e/o collaborazioni instaurate a favore dei gruppi accolti;
- eventuali situazioni di criticità e relative modalità di farvi fronte;
- altre informazioni rilevanti e specifiche per la tipologia di accoglienza a discrezione del coordinamento della struttura.

I servizi devono essere erogati ed organizzati nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche ed amministrative dei Regolamenti della Regione Emilia-Romagna. L'espletamento dei Servizi avverrà nell'ottica della integrazione degli interventi con gli Enti presenti sul territorio, i servizi socio-sanitari territoriali, le associazioni di volontariato.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro, applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. La Ditta si obbliga a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; tali obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Contraente è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'Aggiudicatario ed il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro potrà mai instaurarsi tra il personale dell'Aggiudicatario e l'Amministrazione Contraente.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, nel caso venga richiesto dall'Amministrazione Contraente, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà, per l'Ufficio stesso, di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici. Qualora risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione. Resta inteso, in ogni modo, che l'Amministrazione Contraente, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il personale dipendente. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione Contraente. La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, e dovrà essere garantita per tutta la vigenza del contratto.

L'Aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario, a mezzo del proprio personale, dovrà osservare ed applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio che dovranno essere provvisti della necessaria qualifica.

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro il mese successivo l'avvio del servizio le seguenti informazioni:

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori

#### **ART. 16 - Scioperi – Continuità del servizio**

---

In caso di sciopero del personale o di disguidi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

#### **ART. 17 - Corrispettivo e revisione dei prezzi**

---

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, a fronte dei servizi di cui agli artt. 2, 3 e 5 del presente capitolato, corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara per il numero di giornate di presenza effettive.

Il ribasso d'asta è stato determinato a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime pertanto l'offerta è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

I prezzi offerti non saranno, quindi, oggetto di revisione per tutto il periodo dell'appalto, salvo il caso di integrazione del progetto individualizzato che comportino interventi e attività aggiuntive, per i quali i relativi costi saranno di volta in volta definiti e concordati tra Ditte medesime e Committente.

**Ai sensi del DL n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022, in assenza di definizioni dei costi standardizzati per il servizio in oggetto, i prezzi dell'offerta verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il prezzo dell'appalto è immodificabile nel primo anno di durata del contratto.**

#### **ART. 18- Ritenuta a garanzia**

---

Sul corrispettivo del contratto saranno effettuate le ritenute a garanzia di cui al codice dei contratti.

L'importo delle ritenute sarà svincolato in sede di liquidazione finale, alla conclusione del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

## ART. 19 - Pagamenti e Fatturazione

---

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente sulla base dell'elenco giornaliero delle persone presenti e del prezzo unitario espresso in sede di gara.

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse all'Amministrazione Committente mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della fattura fine mese.

I dati per la fatturazione verranno forniti in sede di sottoscrizione del Contratto Attuativo tra l'operatore economico affidatario del singolo servizio e l'Amministrazione committente.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione Committente con lettera raccomandata A/R.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di procedere alla revoca o alla riduzione, dell'affidamento. In tale ipotesi, il corrispettivo economico sarà rideterminato secondo le norme di legge.

## ART. 20 - Obblighi di tracciabilità

---

L'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire all'Amministrazione Contraente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- ✓ a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- ✓ a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ✓ ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

## ART. 21 - Cauzione definitiva

---

Tutti gli operatori economici sottoscrittori dell'Accordo quadro dovranno, all'atto della sottoscrizione, prestare apposita cauazione definitiva mediante costituzione di garanzia fidejussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 103 del D. Lgs 50/16 s.m.i. relativamente al lotto per il quale hanno presentato offerta.

## ART. 22 - Danni a persone o cose – Polizza assicurativa.

---

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, agli ospiti, ai beni dell'Amministrazione Contraente.

L'Aggiudicatario è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati:

- ✓ dal proprio personale a persone o utenti in carico o a cose, tanto dell'Amministrazione Contraente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.
- ✓ dagli utenti in carico a persone o a cose tanto dell'Amministrazione Contraente che di terzi.



A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto, entro la data di attivazione del servizio e, comunque ai fini della stipula dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferite specificatamente al presente appalto nessuno escluso e per l'intera durata dello stesso prevedendo espressamente che tra i terzi rientra anche ASP stessa, i suoi beni ed il suo personale.

La polizza dovrà essere specifica per il servizio di cui al presente capitolato e dovrà avere i seguenti massimali:

- ✓ non inferiore a €. 3.500.000,00 per ogni sinistro;
- ✓ non inferiore a €. 2.500.000,00 per danni a persone;
- ✓ non inferiore a €. 2.000.000,00 per danni a cose;

Eventuali franchigie non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente dell'Aggiudicatario o incaricato dallo stesso, impegnato nel servizio.

#### **ART. 23 - Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto**

---

Trattandosi di servizio continuativo necessario all'Amministrazione Contraente, nel caso di inadempienza dell'Aggiudicatario nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell'offerta, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto, per cause imputabili all'Aggiudicatario con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento del maggior danno, compreso quello conseguente all'affidamento delle prestazioni ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Contraente di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio stesso.

Oltre alle altre ipotesi espressamente previste nel presente capitolato costituiscono causa di immediata risoluzione del contratto per inadempimento:

- ✓ mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- ✓ difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- ✓ in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- ✓ per interruzione del servizio senza giusta causa;
- ✓ per cessazione anticipata del servizio;
- ✓ Subappalto di forniture/prestazioni non autorizzato;
- ✓ Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ✓ Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- ✓ Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di personale dipendente dell'affidatario e del CCNL;
- ✓ Per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione dell'ASP.

#### **ART. 24 - Penali**

---

In caso di violazione parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente descritti nel presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

- Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a quanto previsto dal Capitolato (es. rispetto a orari, comportamento del personale, ecc.) verrà applicata una penale di € 500,00;

- Per ogni altra rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme" rispetto a quanto previsto dal Capitolato, e non citato nei punti precedenti, verrà applicata una penale di € 300,00;
- Relativamente alle prestazioni offerte in sede di progetto tecnico di cui si riscontra la mancata esecuzione e/o dotazione, si provvederà per ogni inadempienza rilevata a seguito di singoli controlli effettuati, ad applicare la seguente penale, fatto salvo l'obbligo di adempiere alle prestazioni/forniture offerte da minimo € 250,00 a massimo € 500,00.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui sopra e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 2% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **ART. 25 - Recesso**

---

L'Amministrazione Contraente può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare all'Aggiudicatario con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed alle eventuali ulteriori somme previste dall'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

#### **ART. 26 - Attestazione di regolare esecuzione**

---

A conclusione del contratto il Direttore dell'esecuzione emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale:

- ✓ si provvede al saldo delle prestazioni eseguite;
- ✓ allo svincolo della cauzione prestata dall'Aggiudicatario;
- ✓ allo svincolo, previa verifica della regolarità contributiva, di quanto accantonato a titolo di ritenuta "a garanzia".

#### **ART. 27 - Riservatezza**

---

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### **Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato A al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Ente- ASP quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento -per il trattamento denominato "servizio trasporto con ambulanza" -, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

### **Sicurezza e riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

### **ART. 28 - Sicurezza**

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore fatta salva eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

È onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza.

#### **ART. 29 - Sub-appalto**

Ai sensi dell'art. 142 del Dlgs. 50/2016 per ciascun lotto è previsto sub-appalto solamente per le prestazioni di trasporto ed accompagnamento utenti, per la fornitura di pasti per gli utenti e per i servizi di pulizia dei locali, in quanto i lotti fanno riferimento all'ambito sociale e per la specificità di servizi richiesti, per la tipologia degli stessi e dell'utenza di riferimento si limita la possibilità di subappalto ai soli sopracitati servizi accessori.

L'eventuale subappalto potrà essere autorizzato nei casi e nei limiti previsti dall'art. 105 dlgs.50/2016.

In ogni caso l'Aggiudicatario resta unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente del servizio subappaltato in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

Al pagamento delle prestazioni subappaltate provvede l'Aggiudicatario.

L'Amministrazione Contraente è esclusa da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l'Aggiudicatario e le ditte o società subappaltatrici. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare l'ASP da ogni richiesta che possa essere rivolta dai succitati terzi.

#### **ART. 30 – Pantouflage**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, l'appaltatore sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 31 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti.**

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Contraente e la perdita della cauzione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'ASP fermo, comunque, il rispetto delle norme di cui al D.lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **ART. 32 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, D.lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario deve rimborsare ad ASP le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 comma 11 del D. Lgs 50/2016); tali spese sono stimate indicativamente in euro €. 5.000,00.

#### **ART. 33 - Controversie e Foro competente**

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ferrara. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 34 - Normativa applicabile**

---

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge ed in particolare al D.lgs. 50/2016.

**Il Responsabile unico del Procedimento**



## **Accordo per il trattamento di dati personali**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente ASP e il Fornitore di servizi, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

### **1. Premesse**

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Glossario
- Allegato 2: Appendice "Security"

Le Parti convengono quanto segue:

### **2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente ASP**

2.1 Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'ASP garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute da ASP e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico da ASP, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'ASP se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'ASP si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2. Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'ASP dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;

- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperienza delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletano, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

*o in alternativa*

3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.3 Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza previste all'allegato Security. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security"

### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.



## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Il Fornitore, nell'eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

## **9. Audit**

9.1 Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

9.2 Il Fornitore consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.4 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.5 Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

9.6 Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

## 10. Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

10.1 Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## 11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione della *data breach*, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione della *data breach*;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

## 12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## GLOSSARIO

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

### Appendice “Security”

Il Fornitore deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all’indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

